



*Dipartimento di Scienze Politiche*

*Cattedra di Diritto dell'Economia*

***INTERESSI ECONOMICI E RAPPRESENTANZA  
TRA STATO LIBERALE E STATO CORPORATIVO***

Relatore: Prof.  
Giuseppe Colavitti

Candidato:  
Raffaella Lunardo

Matricola: 078612

*ANNO ACCADEMICO 2017/2018*

	<b>Pag.</b>
<b>INDICE</b>	
<i>Introduzione</i> .....	3
 <i>Capitolo 1 – Interessi e diritti economici nello sviluppo dello Stato liberale</i>	
1. Introduzione: un cenno storico all’origine della forma di Stato liberale.....	4
2. Il trattamento dei diritti economici nello Stato liberale.....	8
3. La nascita delle formazioni sociali.....	10
4. La crisi dello Stato liberale.....	14
 <i>Capitolo 2 – L’avvento dello Stato corporativo</i>	
1. Introduzione.....	18
2. Cos’è lo Stato Corporativo.....	18
3. La Dichiarazione sesta della Carta del Lavoro.....	23
4. Fatti antecedenti alla creazione della Camera dei fasci e delle corporazioni.....	28
5. Istituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni.....	32
6. Rappresentanza e organizzazione della società nello Stato Corporativo.....	36
 7. <i>Conclusioni</i> .....	 41
 <i>Bibliografia</i> .....	 44

## **Introduzione**

In questa analisi il mio obiettivo sarà quello di porre in evidenza le differenze e le caratteristiche che hanno accomunato, lo Stato liberale in Francia e lo Stato corporativo in Italia. In particolar modo, mi concentrerò sul tema del trattamento degli interessi economici all'interno dei due sistemi di governo. Il fine ultimo sarà quello di mettere in risalto le relative difformità che hanno interessato lo Stato liberale e quello corporativo. Considerando l'ampia portata di tale argomento in questo elaborato mi limiterò a discutere tale tema mettendo in luce le maggiori e rilevanti diversità esistenti tra le due forme di Stato. Inizierò il mio elaborato analizzando le caratteristiche appartenenti allo Stato liberale, partendo dalla sua nascita fino ad arrivare a concentrarmi sul ruolo rilevante che è stato assunto, nel tempo, dalla classe egemone liberal borghese. La presa di potere da parte di tale classe ha contribuito a cambiare definitivamente la storia dello Stato liberale nell'Europa continentale. Inoltre mi soffermerò sul concetto di rappresentanza politica, e soprattutto sulla rappresentanza degli interessi economici, fulcro della mia analisi di studio.

In secondo luogo inizierò a svolgere un lavoro di comparazione/distinzione tra le due relative forme di Stato, cercando di mettere in rilievo le principali differenze che le accomunano e le distinguono allo stesso tempo. Anche in tale contesto mi soffermerò maggiormente sul concetto chiave della rappresentanza degli interessi, anche economici, all'interno dello Stato corporativo. Approfondirò il mio discorso discutendo della nascita della Camera dei fasci e delle corporazioni, la quale rappresenta un importante cambiamento rispetto al passato in cui era invece presente la Camera dei deputati, e mi soffermerò inoltre sulla nascita della Dichiarazione sesta della carta del lavoro, la quale ha mutato profondamente la posizione della figura dell'imprenditore all'interno della società. Infine concluderò la mia analisi con alcune considerazioni sul ruolo della rappresentanza e dell'organizzazione della società all'interno dello Stato fascista. Concluderò la

mia analisi con alcune considerazioni sul ruolo della rappresentanza come fattore di organizzazione.

## **Capitolo 1: *Interessi e diritti economici nello sviluppo dello Stato liberale***

### ***1. Introduzione: un cenno storico all'origine della forma di Stato liberale***

La rivoluzione francese del 1789 pose fine allo Stato assoluto, per dar vita alla nascita dello Stato liberale, che si diffuse ampiamente nel XIX secolo. La costruzione dello Stato liberale nell'Europa continentale è un fenomeno di complessa portata, che non è possibile ricostruire in questa sede. Per tale motivo, in questo capitolo, mi soffermerò sulla costruzione dello Stato liberale all'interno della vicenda francese. Esso nacque da una crisi fiscale importante: la società francese di fine '700 era una società profondamente divisa e composta da varie classi sociali, tra cui quella degli aristocratici, diventati sempre più parassitari in quanto incapaci di essere efficienti dal punto di vista produttivo. Tale classe era inoltre reputata dal resto della popolazione, soprattutto da quella borghese, come odiosa e piena di privilegi.

Per la Francia, come già enunciato, tale periodo è stato piuttosto complesso, soprattutto a causa di una scarsa e limitata produzione agricola; se si considera inoltre l'incapacità e la poca autorevolezza del Re di quel tempo, si può ben comprendere che risultava quasi impossibile poter gestire e riequilibrare i conti di uno Stato ormai in crisi. Il tentativo iniziale per cercare di risolvere tale situazione era stato quello di cambiare i vari Ministri delle finanze, non avendo però, alcun tipo di riscontro positivo; successivamente si è deciso di prendere nuovamente in considerazione quella forma di Parlamento che l'ordinamento dell'Ancien Régime prevedeva, ma che non veniva convocato da più di un secolo, ovvero, quello dei cosiddetti Stati Generali.

L'otto agosto del 1788 Luigi XVI decise di convocare a Parigi le tre assemblee che componevano gli Stati Generali, i quali si riunirono, separatamente e per la prima volta, il cinque maggio del 1789. È opportuno dar rilievo alla questione secondo la quale essi non si riunivano dal 1614. I tre Stati di Francia non erano affatto un organo che decideva in quanto erano solo un'Assemblea consultiva la quale aveva il compito di comunicare al Re, sovrano per grazia di Dio, i bisogni e le necessità di quei gruppi sociali di cui la Francia si componeva. Ciascuno di questi rappresentanti possedeva un quaderno di doglianza, ovvero un documento dove i rappresentati scrivevano le questioni che il delegato avrebbe dovuto riportare successivamente al Re. Il motivo per il quale il Re decise di riunirli a sé, era solo ed esclusivamente quello di sentire la loro opinione riguardante la situazione di fragilità che stava attraversando in quel momento la Francia. Gli stati generali possono essere definiti come il prototipo del Parlamento dell'Ancien Régime, ovvero un'Assemblea di rappresentanti divisa per ceti, che aveva lo scopo di presentare al Re le istanze e gli interessi della frazione del corpo sociale che rappresentavano.

L'evento rivoluzionario che segnò una svolta storica decisiva nell'esperienza liberale francese è quello riconducibile al momento in cui il terzo Stato, ovvero il ceto borghese, si è auto proclamato interprete dell'interesse generale, cominciando a rivendicare per sé il potere di decidere. Si può vedere come nasce la rappresentanza politica moderna, una rappresentanza politica come immagine dell'unità politico-ideale della nazione. Il ceto borghese affermava: "Noi siamo la Francia, e se siamo la Francia le decisioni le prendiamo noi". Tutto ciò rappresentava la rottura vera e propria con l'ordine giuridico del passato: non era più il Re che incarnava la nazione, ma era l'Assemblea Nazionale.

Ed ecco che inizia a mutare di senso l'idea stessa di rappresentanza: prima di questo atto rivoluzionario rappresentare significava rendere presente al Re gli interessi e i desideri dei rappresentati; dopo tale rivolta, accanto e oltre a questa funzione di espressione degli interessi e delle aspirazioni dei rappresentati, vi era

il potere di comando, secondo cui “chi rappresenta fa le leggi e queste si applicano a tutti”. Si può affermare che da un punto di vista logico c’è prima la conquista dell’egemonia borghese e poi la costruzione di un pensiero politico e costituzionale che giustifica tale egemonia.

In tale contesto si può parlare di *egemonia*<sup>1</sup> come ne parlava Gramsci, ovvero come un potere di comando che non si riduce al dominio bruto ma che è qualificato culturalmente e che è arricchito da una forte coscienza di classe. Si può dunque iniziare parlare di *egemonia borghese*.

“Si trattava in buona sostanza di affermare l’egemonia del terzo stato, rispetto all’aristocrazia parassitaria ed improduttiva, ormai d’ostacolo allo sviluppo mercantilistico, e rispetto alle classi popolari, considerate incapaci di discernere il proprio interesse”.<sup>2</sup>

Ciò che è necessario comprendere è il motivo per il quale il concetto ed il ruolo della rappresentanza politica sia così importante in questo contesto. La dimensione economica diventa oggetto di veri e propri diritti soggettivi e questa nuova tipologia di rappresentanza contribuisce ad allontanare qualsiasi riferimento al mondo pluralistico di una società divisa per ceti, perché la rappresentanza politica si svolge grazie al Parlamento, il quale unifica la Nazione rendendola politicamente attiva e in grado di esprimersi con la legge. Prima del Parlamento si ha una grande nazione solcata da classi, interessi, aspirazioni politiche e religiose diversi: si ha un pluralismo sociale; ora la Nazione esiste come realtà giuridica grazie al Parlamento: la Nazione diventa soggetto giuridico.

---

<sup>1</sup> Citazione rilevabile in “*Il concetto di egemonia in Lenin*” di Dino Greco nel sito (<http://www.rifondazione.it/formazione/?p=28>) in cui è descritta la nozione di *egemonia* che Gramsci definisce come “un qualcosa che opera non solo sulla struttura economica e sull’organizzazione politica della società, ma appunto sul modo di pensare, sugli orientamenti ideali”.

<sup>2</sup> G. Colavitti, *Rappresentanza e interessi organizzati. Contributi allo studio dei rapporti tra rappresentanza politica e rappresentanza di interessi*, Milano, 2005, cit. pag. 57.

“Com’è noto, l’opinione più diffusa afferma adesso che ciò che si dice rappresentanza politica solo inesattamente o, tutt’al più per finzione giuridica conserva siffatto nome, poiché essa, per come è regolata non dà vita a nessun rapporto fra eletti ed elettori, che sia un vero rapporto di rappresentanza”<sup>3</sup>.

Occorre precisare che la rappresentanza politica è una vera e propria fonte di legittimazione del potere e, come è anche definita dall’art. 67 della Costituzione, deriva direttamente dalla rivoluzione francese. Fondamentale in questo contesto è il concetto di Nazione, la quale è scritta con la lettera iniziale maiuscola. Furono i componenti del terzo stato per primi a concettualizzare questa idea di Nazione come personificata; infatti essi dichiaravano: “Se la Nazione potesse riunirsi in un unico luogo, nello stesso momento, sarebbe l’Assemblea Nazionale”. Ci fu una vera e propria idealizzazione della Nazione.

Il sette luglio del 1789 si aggiunge alla dicitura “Assemblea Nazionale” la parola di “Costituente”.

Le conquiste che l’egemonia borghese realizza si trovano all’interno di un documento, denominato “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e dei cittadini”, proclamato dall’Assemblea Costituzionale il ventisei agosto del 1789. Si tratta di un documento molto breve, composto da diciassette articoli e comprende norme le quali pretendono che lo stato eviti di turbare i godimenti di tali diritti, i quali spettano agli uomini. Tale documento rappresenta la conquista del potere da parte del terzo stato.

---

<sup>3</sup> Santi Romano, *Lo stato moderno e la sua crisi*, cit. nt. 28, p. 395.

## 2. *Il trattamento dei diritti economici nello Stato liberale*

Lo Stato liberale che si viene a formare è uno Stato di diritto ed elitario, che non è più basato sulla volontà del Sovrano, bensì sulla supremazia della legge divenuta uno strumento giuridico formale vero e proprio, la quale è fatta nell'interesse generale. Essa ha le caratteristiche della generalità e dell'astrattezza in quanto si rivolge alla generalità dei cittadini individuando delle fattispecie astratte. Ed è qui che deriva la nozione moderna di *interesse pubblico*. A partire dunque dall'Assemblea Nazionale i parlamenti hanno iniziato a svolgere l'interesse pubblico, che diventa tale solo quando la legge lo qualifica in questo modo.

L'idea che è strumentale a giustificare l'egemonia borghese è riconducibile alla limitata importanza conferita agli interessi particolari, in quanto essi dovevano stare al di fuori delle aule parlamentari. In questo contesto si può citare *Benjamin Constant*, il quale è contrario all'idea secondo la quale gli interessi particolari debbano essere considerati come "diversi", rispetto a quelli generali. Egli affermava: "Che cos'è la rappresentanza generale, se non la rappresentanza di tutti gli interessi parziali che devono trovare un accordo sui fini che sono loro comuni? L'interesse generale è senza dubbio distinto dagli interessi particolari, ma non gli è affatto contrario".<sup>4</sup> La nuova classe borghese egemone si basa dunque su un Parlamento che fa le leggi nell'interesse generale e che garantisce a tale ceto il godimento dei diritti economici.

La borghesia diviene la classe dominante e dà vita ad un modello statale in grado di garantire e proteggere i suoi interessi. La dottrina economica di questa classe sociale si traduce nella dottrina politica del liberalismo (teorizzato da Adam Smith, il quale ha teorizzato l'idea secondo la quale il mercato, se lasciato funzionare liberamente, tende a produrre massimo benessere per tutti). "Quest'ultima pone al centro il singolo, al quale viene riconosciuta una sfera di

---

<sup>4</sup>Citazione di *Benjamin Constant* nel libro di G. Colavitti, *Rappresentanza e interessi organizzati. Contributi allo studio dei rapporti tra rappresentanza politica e rappresentanza di interessi*, Milano, 2005, cit. pag. 65.



autonomia e di libertà soprattutto economica, che lo Stato non può invadere. I pubblici poteri devono quindi astenersi dall'intervenire direttamente nella sfera di libertà riconosciuta ai singoli e devono limitarsi a garantire la libera iniziativa economica e le condizioni perché essa possa affermarsi. La proprietà privata viene considerata base della convivenza sociale e perno di ogni reale libertà”<sup>5</sup>.

Libera iniziativa economica e proprietà privata diventano il fondamento del nuovo modello di convivenza sociale e la classe borghese afferma alcuni principi che ne possano realmente assicurare l'affermazione e difesa da parte dello Stato.

La costituzione economica dello Stato liberale si può definire “liberista” e segue il concetto del “laissez faire”, infatti lo Stato tende a non intervenire nel rimuovere gli ostacoli. Lo Stato è titolare esclusivamente di funzioni giurisdizionali, di tutela dell’ordine pubblico, di politica estera e di emissione di moneta, uno Stato quindi che si astiene dall’intervenire nella sfera economica, affidata alle relazioni ed alle autoregolazioni tra privati. Dal punto di vista economico è dunque uno stato minimo, perché tutela la libertà di ciascuno, ma non interviene nel sistema economico per riequilibrare la ricchezza tra i cittadini. Tale concetto caratterizza notevolmente la costituzione economica dello Stato liberale in quanto si parla unicamente di diritti economici, anche chiamati “libertà negative”. Tali diritti sono il diritto di proprietà, il diritto alla tutela del risparmio ed il diritto di libertà di iniziativa economica. Alla classe borghese interessava che lo Stato non disturbasse il godimento di tali diritti, in quanto la sua unica funzione era quella di garantirli e di proteggerli. Si può notare dunque come all’interno dell’architettura del nuovo Stato liberale, caratterizzato dall’egemonia della classe borghese, vengono presi in considerazione esclusivamente i diritti economici, necessari solo per la sopravvivenza del terzo stato, non tenendo in considerazione gli interessi di tutti i cittadini.

---

<sup>5</sup>G. De Cesare, “*Lo Stato*”, presentazione PowerPoint in (<http://www.decesare.info/2%20Lo%20Stato.ppt>).

Un ulteriore elemento che evidenzia la scarsa importanza attribuita agli interessi dei cittadini, è quello riconducibile alla limitazione del suffragio. Quest'ultimo era uno strumento concreto con il quale i borghesi conquistavano la propria posizione di élite, escludendo in tal modo i ceti subalterni dal godimento dei diritti politici. I borghesi costruirono un ordine giuridico nuovo in cui il principale scopo era la tutela della proprietà e della libertà di impresa: la proprietà era divenuta il presupposto dei diritti politici. Si nota come il diritto di voto era dunque limitato sia ai ceti proprietari, i quali pagavano le tasse, ma anche a coloro i quali possedevano un certo titolo di studio minimo.

“Lo Stato liberale si professa come lo Stato degli uomini liberi ed eguali ma, assumendo come unica diversità quella economico-giuridica tanto nei rapporti economici come in quelli politici, non riconoscendo altri bisogni sociali che quelli soddisfatti entro il rapporto di mercato e soggetti riconducibili entro la sola dialettica sociale da questo costruita, finisce per configurarsi come uno Stato di diseguali per definizione e per sostanza”<sup>6</sup>.

### **3. *La nascita delle formazioni sociali***

La formula politica liberale è un sistema che ha retto per diversi decenni, fino a quando l'ordine giuridico liberale contribuirà alla creazione di un fenomeno economico importante, che è quello riconducibile alla Rivoluzione industriale, che comincia dapprima in Inghilterra, fino ad estendersi in Europa Continentale.

La rivoluzione industriale non è all'origine del pluralismo sociale, ma essa contribuisce ad aumentare le divaricazioni sociali e rappresenta inoltre un fattore

---

<sup>6</sup> Silvio Gambino, *Dai diritti naturali ai diritti sociali. Un approccio storico-costituzionale nella prospettiva comparatistica*, in [http://scienze politiche.unical.it/bacheca/archivio/materiale/18/DCIC%20\(2015-2016\)/4.Dai%20diritti%20naturali%20ai%20diritti%20sociali%20copia.pdf](http://scienze politiche.unical.it/bacheca/archivio/materiale/18/DCIC%20(2015-2016)/4.Dai%20diritti%20naturali%20ai%20diritti%20sociali%20copia.pdf).

di trasformazione del piano economico, che da tale si estende sempre più verso quello giuridico e politico.

Le giornate di lavoro tipo aumentano ed i lavoratori sono sempre più costretti a condividere gli stessi spazi; si può affermare che il lavoro industriale ha contribuito a porre le premesse delle prime aggregazioni sindacali: si generano interessi collettivi e meccanismi di solidarietà interna molto forti. Vediamo quel pluralismo che animava la società pre liberale e che il liberalismo nascondeva, comincia in qualche maniera a riaffiorare. Si creano le cosiddette organizzazioni complesse, le quali sono delle organizzazioni permanenti, che potenziano lo sforzo dei singoli, professionalizzano la rappresentanza di interessi e realizzano forme organizzative stabili che hanno orizzonti temporali di medio/lungo periodo. Questi soggetti iniziano a diventare interlocutori dei governi e a dire la loro sulle politiche che li interessano e li riguardano.

Queste organizzazioni complesse rimarranno delle costanti fino allo Stato costituzionale contemporaneo e la loro caratteristica è quella di stabilizzare l'interesse tutelato e di professionalizzarlo. Uno studioso anglosassone, Philippe Schmitter, negli anni '70 scrisse: "L'organizzazione permanente potenzia le capacità di qualunque gruppo per uno sforzo sostenuto prolungando il periodo di tempi lungo il quale si possono calcolare i suoi interessi e consentendo un seguito più costante per un dato problema<sup>7</sup>". Ciascuno di noi può dedicarsi per una quota di tempo limitata ad interessi collettivi che lo accumulano ad altri simili, ma quando si crea un'organizzazione complessa che ha un interesse collettivo, c'è un grande salto di qualità: queste organizzazioni escono dalla logica della rivendicazione momentanea e cominciano a fare i conti con gli interessi presenti nella società ed i governi e i parlamenti devono fare i conti con tali interessi. Vediamo come si pone il problema del rapporto tra questa situazione di fatto che si va determinando e l'architettura istituzionale dello stato liberale.

---

<sup>7</sup>P. Schmitter, *Organizzazione degli interessi e rendimento politico*, in G. Pasquino (a cura di), *Le società complesse*, Bologna, Il Mulino, 1983, 9 e ssg., 25.

Vi è un saggio scritto da Santi Romano intitolato “Lo Stato moderno e la sua crisi” in cui scrive che la rappresentanza politica così come era stata concepita nello Stato liberale era ormai insufficiente a dare risposte a questi interessi di gruppo. Egli afferma: “In seno ad esso, e sovente, come vedremo, contro di esso, si moltiplicano e fioriscono con vita rigogliosa ed effettiva potenza, una serie di organizzazioni e associazioni che, alla loro volta, tendono ad unirsi e collegarsi fra loro. Esse si propongono gli scopi speciali più disparati, ma tutte hanno un carattere comune: quello di raggruppare gl’individui col criterio della loro professione, o meglio, del loro interesse economico. Sono federazioni federazioni o sindacati sindacati di operai, sindacati patronali, industriali, mercantili, di agrari, di funzionari, sono società cooperative, istituzioni di mutualità, camere di lavoro, leghe di resistenza o di previdenza, tutte costituite sul principio indicato, dal quale ricavano la loro collettiva fisionomia. Si capisce che la vita sociale, che non è mai dominata dalle regole giuridiche, ha continuato ad evolversi per suo conto e si è posta in contraddizione con un sistema non consono ad essa, magari accentuando oltre il necessario, come suole avvenire, la contraddizione e la lotta che ne è la conseguenza”.<sup>8</sup>

Si vede come una serie di pensatori cominciano a ragionare su forme diverse di rappresentanza, su un superamento del parlamentarismo liberale; questo avviene anche in altri paesi europei e si sviluppa un filone organico di pensatori per lo più giuristi ma anche economisti, che cominciano ad affermare cose completamente diverse: “lo Stato non può più ignorare gli interessi di gruppo, anzi, se vuole essere espressione delle forze vive della nazione, deve essere ricostruito sopra di esse”<sup>9</sup>.

Si nota dunque come “muta la concezione del cittadino che prima era concepito come *uti singulus*, titolare di interessi ed è questi che determina le proprie scelte

---

<sup>8</sup>Santi Romano, *Lo Stato moderno e la sua crisi*, prolusione all’anno accademico 1909-1910, Università di Pisa, pubblicata in “*Rivista di diritto pubblico*”, 1910, cit. pp. 87.

<sup>9</sup>G. Colavitti, *Rappresentanza e interessi organizzati. Contributi allo studio dei rapporti tra rappresentanza politica e rappresentanza di interessi*, Milano, 2005, cit. pag. 26

politiche”<sup>10</sup>, ma si vede anche come cambia la concezione stessa di associazione, che prima era considerata come uno strumento che aiutava ad accrescere le potenzialità degli individui ed era occasionale e temporanea, ma che viene ora concepita come mezzo necessario per aiutare i singoli a poter difendere e promuovere i propri interessi.

Anche negli Stati Uniti il fenomeno associativo ha avuto un forte sviluppo. Un teorico del pluralismo, Alexis de Tocqueville, vedrà tale fenomeno come “un aspetto della straordinaria capacità della società americana di rinnovarsi e di progredire, sia dal punto di vista del cittadino *uti singulus*, sia con riguardo alla comunità nel suo complesso”<sup>11</sup>.

Oltre alla diffusione di un grande numero di associazioni, ciò che risulta veramente significativo è “lo sviluppo delle dimensioni di tali organizzazioni, nonché l’emersione al loro interno di gruppi dirigenti stabili”<sup>12</sup>. Il cambiamento vero e proprio avverrà quando tali organizzazioni complesse acquisiranno sempre maggior valore, a prescindere dalle persone fisiche che le compongono.

All’interno di tali formazioni sociali l’individuo sviluppa sempre più la propria personalità. All’interno dello “Stato comunità”, quali formazioni sociali, famiglia, scuola, associazioni, il singolo sviluppa la propria cittadinanza, intesa come “appartenenza ad una pluralità di contesti sociali e giuridici”<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup>G. Colavitti, *Rappresentanza e interessi organizzati. Contributi allo studio dei rapporti tra rappresentanza politica e rappresentanza di interessi*, Milano, 2005, cit. pag. 27.

<sup>11</sup>G. Colavitti, *Rappresentanza e interessi organizzati. Contributi allo studio dei rapporti tra rappresentanza politica e rappresentanza di interessi*, Milano, 2005, cit. pag. 29.

<sup>12</sup> Ibidem, pag. 36.

<sup>13</sup> Ibidem, pag. 44.

#### 4. *La crisi dello stato liberale*

“Mediante una lunga serie di avvenimenti venne consolidandosi e imponendosi il principio, che doveva culminare poi nella figura dello Stato moderno. Il principio cioè che lo Stato, rispetto agli individui che lo compongono e alle comunità che vi si comprendono, è un ente a sé che riduce ad unità gli svariati elementi di cui consta, ma non si confonde con nessuno di essi, di fronte ai quali si erge con una personalità propria, dotato di un potere, che non ripete se non dalla sua stessa natura e dalla sua forza, che è la forza del diritto. L’impersonalità del potere pubblico, o meglio, la personificazione del potere per mezzo dello Stato, concepito esso stesso come persona: ecco il principio fondamentale del diritto pubblico moderno. Stupenda creazione del diritto, si deve ad essa se gli individui e i collegi che di fatto esercitano la sovranità, si comportano in quest’esercizio, non come titolari di un diritto proprio, ma come organi dello Stato, di cui esplicano ed attuano la volontà suprema, come uffici impersonali”<sup>14</sup>.

Lo Stato liberale entra in profonda crisi perché privo di necessari mezzi giuridici per incanalare le nuove forze economiche e sociali all’interno della propria architettura. Esso ha sempre avuto la capacità di abbattere i corpi intermedi costruendo la propria rappresentanza politica e questa formula politica liberale ha retto per diversi decenni, fino a quando l’ordine giuridico liberale ha portato alla creazione di un fenomeno economico rilevante, riconducibile alla Rivoluzione industriale.

Nel corso della metà dell’ottocento, mano a mano che la rivoluzione industriale si espandeva, contagiando tutta l’Europa continentale, iniziarono a trasformarsi le domande ed i bisogni, che una società sempre più plurale, esprimeva nei confronti dello Stato, il quale aveva il primario interesse di proteggere ed assicurare la proprietà privata alla classe egemone borghese. I ceti dei lavoratori e le

---

<sup>14</sup>Santi Romano, *Lo Stato moderno e la sua crisi*, prolusione all’anno accademico 1909-1910, Università di Pisa, pubblicata in “Rivista di diritto pubblico”, 1910, cit. pp. 87 ss.

formazioni sociali che si vennero ad attuare avevano, al contrario, una mappa di esigenze completamente diverse da quelle del ceto borghese: essi avevano il proposito di esprimere gli interessi dei ceti popolari, dei contadini e degli operai. Tali organizzazioni complesse sono permanenti ed iniziano gradualmente a potenziare lo sforzo dei singoli, professionalizzando la rappresentanza degli interessi e realizzando forme organizzative stabili aventi orizzonti temporali di medio/lungo periodo.

“In questo senso un crinale decisivo è rappresentato senz’altro dalla prima Guerra mondiale”<sup>15</sup>.

Nel contesto inerente alla prima Guerra Mondiale, milioni di operai vengono immessi all’interno della scena politica attiva. “Tali soggetti collettivi acquisiscono in questo contesto lo *status* di interlocutori ordinari delle istituzioni politiche. Lo Stato favorisce la creazione di organizzazioni di rappresentanza degli interessi”<sup>16</sup>. È chiaro dunque come la promozione degli interessi rappresentati fa un salto di qualità: questi soggetti iniziano a divenire interlocutori politici dei governi e cominciano ad esprimere la propria opinione sulle politiche che li riguardano. Alla fine della guerra il numero delle associazioni e degli iscritti a queste ultime sono aumentati notevolmente in tutti i paesi europei, non regredendo allo *status* che avevano *ante bellum*”<sup>17</sup>.

“Ma è probabilmente nei “rami alti” dell’ordinamento che i processi di trasformazione generati dall’irrompere dei gruppi sulla scena politica attiva provocano gli effetti dal tono costituzionale più inequivocabile. La crisi dello

---

<sup>15</sup>G. Colavitti, *Rappresentanza e interessi organizzati. Contributi allo studio dei rapporti tra rappresentanza politica e rappresentanza di interessi*, Milano, 2005, cit. pag. 46.

<sup>16</sup>G. Colavitti, *Rappresentanza e interessi organizzati. Contributi allo studio dei rapporti tra rappresentanza politica e rappresentanza di interessi*, Milano, 2005, cit. pp. 46-47.

<sup>17</sup>Citazione di P. Schmitter nel libro di G. Colavitti, *Rappresentanza e interessi organizzati. Contributi allo studio dei rapporti tra rappresentanza politica e rappresentanza di interessi*, Milano, 2005, cit. pag. 47.

Stato moderno è in questo senso innanzitutto la crisi della forma di Stato liberal-borghese”.<sup>18</sup>

Oltre a raggiungere lo status di interlocutori politici delle istituzioni politiche, tali organizzazioni complesse iniziano ad elaborare e a formulare delle vere e proprie decisioni pubbliche in un luogo in particolare, che è quello della sfera pubblica, anche denominata *Öffentlichkeit*. Tale categoria diviene l’ambito necessario per superare i parametri propri della formula politica liberale borghese, i quali si sono dimostrati insufficienti. La sfera pubblica può essere dunque intesa come un “altrove” all’interno del quale si sviluppano una serie di movimenti e partiti politici differenti. Si può notare come gli individui non vengono più considerati come *uti singuli*, bensì come *uti universi* per la promozione di interessi in quanto la politica degli stessi è resa possibile grazie alla presenza di organizzazioni permanenti, specializzate e gestite da professionisti. Gli sviluppi e i mutamenti si riscontrano soprattutto nell’esercizio delle funzioni amministrative. In tale ambito lo Stato non ha più la facoltà di proteggersi dietro i principi di legalità ed imparzialità “per costruire una pubblica amministrazione impermeabile agli interessi diffusi nella società”<sup>19</sup> in quanto essi sono ora vincolati al rispetto, in senso giuridico, di tutti gli interessi implicati nei procedimenti amministrativi.

Si inizia ad ampliare l’idea secondo la quale lo Stato debba ricostruirsi sulle forze vive della Nazione e si nota come lo Stato liberale e la sua massima istituzione, il Parlamento, cominciano a subire una critica molto forte che diventa ad un certo punto contestazione aperta del Parlamento. Tutto questo comincia ad essere oggetto di un’impetuosa critica e di un inarrestabile sentimento anti parlamentare, non solo in Italia, ma con particolare vigore in quest’ultima.

---

<sup>18</sup>G. Colavitti, *Rappresentanza e interessi organizzati. Contributi allo studio dei rapporti tra rappresentanza politica e rappresentanza di interessi*, Milano, 2005, cit. pag 49.

<sup>19</sup> Ibidem pag. 48.



Specificamente, in Italia, si vengono a creare tre correnti di pensiero anti parlamentari.

La prima è quella filo-monarchica composta da coloro i quali ritenevano che il parlamentarismo liberale fosse oramai inefficiente e che fosse dunque necessario ritornare alle prerogative regie e al governo del Re.

Un'ulteriore corrente che si diffuse è quella della "delusione democratica": a questa aderivano coloro che avevano creduto nel parlamentarismo e nel suffragio universale, ma che hanno poi finito per distaccarsene maturando una grave disaffezione per le logiche ed i riti della forma di governo parlamentare.

In ultimo si sviluppa una corrente polemica economicistica, anche denominata "tecnicistica". In tale fazione viene criticata la figura del Parlamento, in quanto esso non si è dimostrato efficace nella rappresentazione degli interessi economici della Nazione. Il movimento più rilevante che va iscritto in tale filone è il cosiddetto Sindacalismo rivoluzionario. Esso è una corrente di pensiero che si sviluppa da una costola del Partito Socialista e che auspica la rifondazione dello Stato sopra le categorie economiche sindacali. È dunque la risposta opposta allo Stato liberale. Vi è, in tale ambito, la concezione secondo cui lo Stato debba essere espressione autentica della Nazione e per far sì che ciò accada, è necessario inserire le forze sociali ed economiche all'interno dello Stato stesso, cosicché la Nazione si presenti ordinata nelle sue spontanee e naturali categorie produttive. Tale assunto sta a significare che ciò che contava oramai erano le forze economiche ed i sindacati dei lavoratori. E secondo tale concezione, queste forze dovevano essere poste alla base della statualità. Così come lo Stato liberale poneva la classe borghese alla base della forma di Stato, così i sindacalisti rivoluzionari, che poi confluiranno nel fascismo, volevano ricostruire lo stato sopra i sindacati e le categorie produttive. Viene dunque immaginato un disegno di riorganizzazione della società e dello Stato come risposta alla crisi della forma di Stato liberal-borghese.

## ***Capitolo 2: L'avvento dello Stato Corporativo***

### ***1. Introduzione***

Dopo aver spiegato la nascita dello Stato liberale in Francia, analizzato alcune delle sue peculiarità (in particolar modo ponendo l'attenzione sull'importanza del ruolo svolto dalla classe egemone liberal-borghese), ed esaminato quei fenomeni che hanno contribuito a porre fine alla forma di Stato liberal-borghese, mi occuperò in questo nuovo capitolo di quelli che sono stati gli sviluppi storici che hanno dato vita, in Italia, ad una nuova forma di Stato: quello corporativo. In particolar modo svolgerò un lavoro di comparazione e differenziazione tra le due forme di Stato sopra citate, per porre in evidenza la rilevanza che ha assunto lo Stato corporativo nato dall'esigenza di regolare, nell'ordinamento giuridico dello Stato, gli interessi collettivi. L'obiettivo di tale Stato è quello di "raggiungere la pace valorizzando, in chiave istituzionale, il carattere organizzativo e creativo del fenomeno associativo"<sup>20</sup>. Mi soffermerò in particolar modo sulle ricostruzioni effettuate dai giuristi di quell'epoca, in particolare Guido Zanobini e Giuseppe Chiarelli e sullo storico contemporaneo Francesco Perfetti.

### ***2. Cos'è lo Stato Corporativo***

Lo Stato corporativo nasce dal filone del sindacalismo rivoluzionario. Secondo gli esponenti di tale corrente, vi era la necessità secondo la quale l'Italia dovesse presentarsi come "spontaneamente organizzata" e per poter raggiungere tale obiettivo, si optò per una ricostruzione totale dello Stato, all'interno del quale iniziarono a prender vita una serie di sindacati dei lavoratori, trasformati successivamente in enti pubblici, i quali a loro volta diedero vita alla Corporazione. Essa rappresentava l'organo superiore ed aveva l'obiettivo di riunire i lavoratori e gli imprenditori. Esisteva un Sindacato per ogni settore

---

<sup>20</sup>G. Colavitti, *Rappresentanza e interessi organizzati. Contributi allo studio dei rapporti tra rappresentanza politica e rappresentanza di interessi*, Milano, 2005, cit. pag. 79.

produttivo ed i lavoratori ed i datori di lavoro vennero unificati nella figura di produttore.

“Il Sindacato è un nuovo organismo sociale, ignorato anch’esso, alle origini, dall’ordinamento giuridico statale, che tende a supplire, con la propria azione normativa, la deficiente tutela legislativa degli interessi collettivi della classe”.<sup>21</sup>

Alle Corporazioni lo Stato affidò dei poteri normativi con i quali disciplinavano i rapporti di lavoro, con l’ambizione di rappresentare tutti gli interessi economici della Nazione. Questa costruzione è completata dall’altra grande organizzazione nella quale la Nazione si presentava ordinata: il Partito. Si venne a creare una società organizzata in un partito, anch’esso ente pubblico.

Si può notare come le due grandi organizzazioni nelle quali l’Italia si presentava ordinata sono quelle della Corporazione economica e del Partito Nazionale Fascista. La Camera dei deputati venne sostituita, nel 1939, da un organo composto da fasci e corporazioni, denominato Camera dei fasci e delle Corporazioni, mentre il Senato rimase regio (elemento di continuità).

La corporazione, unendo insieme lavoratori ed imprenditori riuscì ad attenuare il conflitto sociale, subordinando gli interessi delle due parti all’interesse corporativo nazionale. Si può dunque affermare che il fascismo riuscì, per un dato periodo di tempo, ad annullare la lotta di classe. (Non è un caso che Santi Romano affermò con fermezza e convinzione che lo Stato corporativo fosse la risposta alla crisi dello Stato moderno).

Dal punto di vista del Diritto dell’Economia, rispetto al modello liberale, in quello corporativo si pone il tentativo di immettere l’economia dentro lo Stato. Tale processo può essere visto in due modi: sia dal basso verso l’alto, con l’immissione di forze economiche sociali dentro lo stato, che dall’alto verso il basso, come una statalizzazione delle forze economiche sociali.

---

<sup>21</sup>G. Chiarelli, *Lo Stato corporativo*, Milano, 1936, cit. pag. 11.

Lo Stato corporativo è l'idea che la statualità possa essere costruita sulle categorie economiche. Si tratta di una convinzione estremamente ambiziosa di vedere il cittadino non come tale ma come produttore. È uno Stato che propone di sostituire la parola "cittadino", aborrita in quanto retaggio dello Stato liberale borghese (come quella di "deputato"), con "produttore".

Non si tratta di un cambiamento neutrale, in quanto parlare di produttore e non di cittadino, significava funzionalizzare gli individui al loro ruolo economico, che è quello di produrre, per poter rafforzare la produzione nazionale per l'obiettivo di potenza che lo Stato ha. Lo Stato corporativo è uno stato militarista, ergo i produttori sono solo orientati a massimizzare il prodotto nazionale lordo per rafforzare lo Stato, uno Stato con un esercito cospicuo e valido.

Questa nuova forma di Stato mirava a fondare sé stesso sopra le forze economiche e la categoria di produttore non è neutrale, come affermato in precedenza, perché mettendo insieme datori di lavoro e lavoratori in un'unica categoria di produttori e in un unico organo dello Stato, quello della corporazione, il Regime otteneva la neutralizzazione del conflitto sociale e una pacificazione forzata tra le classi.

"In tale sistema l'attività del singolo, intrecciandosi e coordinandosi con l'attività degli altri, tende al raggiungimento di scopi, che si risolvono in vantaggio per lui e per l'intero corpo sociale"<sup>22</sup>.

Autore dell'epoca, Giuseppe Chiarelli scrive un libro nel '36 intitolato "*Lo stato corporativo*" sostenendo che esso nasce per l'esigenza di regolare, nell'ordinamento giuridico dello stato, gli interessi collettivi che si sono formati al di fuori di esso e che solo nel diritto possono raggiungere quel coordinamento capace di escludere che un interesse particolare possa prevalere sull'interesse generale rappresentato dallo stato: "Lo Stato adempie mediante l'ordinamento

---

<sup>22</sup> G. Chiarelli, *Lo Stato corporativo*, Milano, 1936, pag. 6.

giuridico, che coordina, secondo norme costanti, le attività dirette al perseguimento dei vari interessi sociali”<sup>23</sup>.

Chiarelli aggiunge inoltre che il fondamento dell’ordinamento corporativo è nell’interesse sociale al regolamento giuridico degli interessi collettivi che si formano nel campo dei rapporti economici e di lavoro: vi è dunque una organizzazione complessa all’interno dello Stato.

Lo Stato Corporativo non nazionalizza i mezzi di produzione ma tutela l’impresa privata, anche se la subordina all’obiettivo di potenza nazionale dell’aumento della produzione: l’imprenditore resta padrone dell’azienda, ma all’impresa si dà uno scopo, ovvero quello di aumentare la produzione nazionale. L’impresa dunque resta privata ma ha uno scopo.

“Dal punto di vista sociale è dunque l’interesse dell’impresa che prevale su l’interesse del singolo lavoratore, mediante il sistema di organizzazione sociale che quell’interesse ha determinato”.<sup>24</sup>

Vi è la presenza, all’interno di tal processo, di lavoratori e di imprenditori, i quali rappresentano i sindacati degli uni e degli altri. Tali sindacati sono enti pubblici previsti per legge con la ulteriore presenza di un unico sindacato che rappresenta tutti i lavoratori della classe.

In contrapposizione alla forma di Stato liberal-borghese, all’interno dello Stato corporativo vi è l’introduzione di un nuovo ordinamento giuridico che trasforma alcuni istituti nel campo del diritto privato, creando enti e funzioni nuovi, andando ad incidere nell’organizzazione dello Stato stesso.

Lo Stato corporativo differisce da quello liberale “non per l’intervento dello Stato nell’economia e per l’estensione della sua attività amministrativa, ma per la

---

<sup>23</sup> G. Chiarelli, *Lo Stato corporativo*, Milano, 1936, pag. 7

<sup>24</sup> *Ibidem*, pag. 11.

particolare forma di organizzazione e di auto disciplina dei soggetti dei rapporti economici in esso stabilita”<sup>25</sup>.

L'essenza dello Stato corporativo in risposta al problema del rapporto tra economia e Stato, è capovolta rispetto a quella dello Stato liberal-borghese. Quest'ultimo è uno Stato negativo, ovvero astensionista, il quale lascia il mercato alle sue dinamiche autonome. All'interno di tale sistema viene sì garantita la libertà d'impresa e la protezione della proprietà privata alla classe egemone borghese, ma non vengono presi in considerazione i bisogni delle numerose classi sociali.

Lo Stato Corporativo fascista è invece tutt'altro. Esso si propone di rafforzare la potenza nazionale attraverso la pacificazione forzata tra le classi, annullando il conflitto sociale. Si tratta di uno Stato talmente preoccupato di immettere le forze economiche nell'ordinamento giuridico, che costituisce la rappresentanza politica parlamentare su basi corporative. Per i corporativisti come Santi Romano o Panunzio, il Parlamento corporativo costituiva la vera rappresentanza politica.

Un altro autore dell'epoca, Guido Zanobini, che era un cattolico, scrisse nel 1937: “Lo Stato fascista realizza l'unità della società nello stato, attraverso l'assunzione delle minori associazioni nella sua stessa organizzazione; ciò importa una considerevole estensione dei fini dello stato con l'accoglimento di quelli a cui le dette associazioni provvedono fino a trasformarle in nuove forme di quell'amministrazione indiretta dello stato, noto come autarchia”.

Si può notare dunque come assumono maggiore importanza gli interessi economici collettivi, che nello Stato liberale erano riservati, in maniera esclusiva, alla classe borghese. Chiarelli affermava in proposito: “L'ordinamento corporativo organizza in forma collettiva i rapporti economici, non sostituendo l'attività e l'iniziativa dello Stato alla attività e all'iniziativa dei singoli, ma

---

<sup>25</sup> G. Chiarelli, *Lo Stato corporativo*, Milano, 1936, pag. 108.

costituendo un sistema in cui si attua l'interesse generale della comunità nazionale, come risultante della organizzazione unitaria dei vari interessi economici collettivi”<sup>26</sup>.

### **3. *La Dichiarazione sesta della Carta del Lavoro***

“La Carta del Lavoro è una manifestazione del così detto movimento cartista, il quale, originariamente proprio del campo costituzionale e politico, nella seconda metà del secolo passato si estese a quello dei rapporti economici e sociali. La storia del socialismo e del sindacalismo offre esempi numerosi di queste “carte del popolo”, “manifesti”, “programmi”, che contengono la formulazione di quelle che dovrebbero essere le basi di un nuovo assetto economico.”<sup>27</sup>

Nel campo della lotta di classe il fascismo aveva adottato, dal 1921, la teoria del corporativismo, andando ad indicare la terza via tra Capitalismo e Collettivismo marxista. Lo stesso Mussolini aveva dato la propria opinione: “Chi dice lavoro dice borghesia produttiva e classi lavoratrici delle città e dei campi. Non privilegi alla prima, non privilegi alle ultime, ma tutela di tutti gli interessi che si armonizzano con quelli della produzione e della Nazione”.<sup>28</sup>

Era dunque necessario istituire un documento programmatico che avesse l'obiettivo di regolare il mondo del lavoro nella nuova Italia fascista. L'onere di tale opera venne assunto dal Ministro delle Corporazioni Giuseppe Bottai, considerato il più rilevante esponente della corrente sociale del Regime, il quale trasse ispirazione dalla Carta del Carnaro dannunziana per redigere la Carta del lavoro. Essa venne approvata, dopo numerose revisioni, il 21 aprile 1927. L'articolo uno della stessa afferma: “il lavoro, sotto tutte le sue forme

---

<sup>26</sup> G. Chiarelli, *Lo Stato corporativo*, Milano, 1936, pag. 2.

<sup>27</sup> G. Zanobini, *Corso di diritto corporativo*, Milano, 1937, pag. 63.

<sup>28</sup> B. Mussolini Discorso alla Camera dei deputati del 16 novembre 1922.

organizzative, esecutive, intellettuali, tecniche, e manuali è un dovere sociale. A questo titolo, e solo a questo titolo, è tutelato dallo Stato.”

Il lavoro viene definito come dovere sociale e viene inoltre introdotto il contratto collettivo di lavoro quale espressione concreta della solidarietà tra i vari fattori della produzione, mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori, e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione.

Molti paesi presero la Carta come modello di riferimento. Il successo del sistema corporativo, in cui la Carta svolge il ruolo di pilastro imprescindibile, fu confermato dal Congresso internazionale del lavoro di Ginevra del 1932. Dal punto di vista interno il documento redatto da Bottai ha portato ad una serie di concreti vantaggi materiali alle classi lavoratrici, in particolar modo andando ad incidere sulle ferie e sulle indennità in caso di infortuni o di malattie ed è anche per questo che la Carta del lavoro può essere considerato come il documento più rilevante di tutto il periodo fascista. “Le numerose dichiarazioni in essa contenute, una volta attuate, fecero dell’Italia uno Stato all’avanguardia per la garanzie sociali offerte a tutti i suoi cittadini”<sup>29</sup>. Per la prima volta i datori di lavoro furono obbligati a prendere seriamente in considerazione le esigenze dei lavoratori.

“Lo Stato fascista ha garantito la giustizia nell’ordine sociale ed economico. Si può aggiungere che esso ha così garantito anche la libertà dei produttori.”<sup>30</sup>

Il 21 aprile 1927 il Gran Consiglio si trovò ad approvare la Carta del lavoro. Tale documento costituisce, ancora un punto di riferimento importante per poter capire il significato storico dell’ideologia e della prassi fascista e non privo di un valore attuale. La Carta del lavoro fu assimilata alla Dichiarazione dei diritti del cittadino che aveva segnato la nascita dello Stato moderno; ma fu altrettanto,

---

<sup>29</sup>Citazione rilevabile nell’articolo “*La socializzazione altro non è se la realizzazione italiana, umana, nostra, effettuabile del socialismo*”, in (lacartadellavoro.blogspot.com).

<sup>30</sup> B. Biagi, *Lo Stato corporativo*, Roma, 1934 pp. 23-24.



giustamente detto, che essa la superava in quanto proclamava, per la prima volta nella storia d'Italia, l'uguaglianza dei lavoratori rispetto ai datori di lavoro, facendo del lavoro stesso un soggetto dei rapporti economico-sociali e politici.

In effetti, andando a considerare il cittadino non più in una posizione astratta di *soggetto* ma nella sua concreta realtà di *lavoratore e produttore*, affermando inoltre la sua dignità e parità come tale, la Carta conteneva il principio che faceva dei diritti civili o politici una vera e propria espressione del lavoro. Oltre alla carica rivoluzionaria di questo suo principio riformatore, la Carta del lavoro conteneva anche degli aspetti innovatori: basti pensare al rilievo che aveva nel lontano 1927 la concezione di un sindacato, che era concepito non più come una semplice associazione, ma come un concreto organismo di diritto pubblico, riconosciuto, come tale, dallo Stato.

“L'origine del documento italiano trovasi nell'ordine del giorno votato dal Gran Consiglio del fascismo il 6 gennaio 1927, col quale l'atto fu predisposto e tracciato nelle sue linee generali. Dopo essere stato elaborato da un comitato di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni professionali, fu definitivamente formulato dallo stesso Capo del governo e deliberato dal Gran Consiglio nella seduta del 21 aprile 1927. L'atto consta di trenta dichiarazioni, distribuite in quattro titoli: “Dello stato corporativo e della sua organizzazione (I-X)”, “Del contratto collettivo di lavoro e delle garanzie del lavoro (XI-XXI)”, “Degli uffici di collocamento (XXII-XXV)”, “Della previdenza, dell'assistenza, dell'educazione e dell'istruzione (XXVI-XXX)”.<sup>31</sup>

Tra le varie Dichiarazioni contenute all'interno della sopra citata Carta del Lavoro, occorre dar rilevanza alla Dichiarazione sesta avente come fulcro il tema dell'impresa. Lo Stato corporativo considera l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e utile nell'interesse della Nazione. Ma essendo l'organizzazione privata della produzione una funzione di interesse

---

<sup>31</sup> G. Zanobini, *Corso di diritto corporativo*, Milano, 1937, pag. 65.

nazionale, l'organizzatore dell'impresa, l'imprenditore, è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato. È fondamentale evidenziare come lo Stato fascista non collettivizza i mezzi di produzione in quanto l'impresa resta privata ma viene funzionalizzata: l'imprenditore è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato. Il suo principale compito è quello di contribuire ad aumentare la ricchezza nazionale: le imprese rimangono delle organizzazioni private ma con doveri pubblici.

La novità è che l'imprenditore non è più libero nei fini, la sua attività non è più libera in quanto viene finalizzata allo scopo, il quale viene definito *etero determinato* dallo Stato corporativo fascista. Si può ulteriormente osservare come vi è un asservimento degli interessi economici alle finalità pubbliche.

L'assunto principale è dunque riconducibile a quello che viene denominato il "principio corporativo economico" il quale viene ben espresso all'interno della Dichiarazione II della Carta del Lavoro: "il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale: i suoi obiettivi sono unitari e si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale.

Occorre precisare che "tale assunzione non significa che lo Stato e i suoi enti ausiliari siano trasformati in produttori ma viceversa importa che i produttori e le loro associazioni sono stati trasformati in organi, in senso lato, della politica economica dello Stato".<sup>32</sup>

"L'impresa viene definita come unità elementare della produzione risultante dalla organizzazione delle persone e dei mezzi materiali impiegati in un determinato processo produttivo." Tutti i rapporti che si sviluppano all'interno dell'impresa sono soggetti al diritto privato, mentre l'imprenditore è sottoposto alla responsabilità di diritto pubblico in quanto il suo unico obiettivo è quello di rafforzare l'economia nazionale.

---

<sup>32</sup> Ibidem, pag. 32.

“Lo Stato corporativo considera l’iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell’interesse della Nazione; essendo però l’organizzazione privata della produzione una funzione di interesse nazionale, l’organizzatore dell’impresa è responsabile dell’indirizzo della produzione di fronte allo Stato”.<sup>33</sup>

All’interno di tale processo produttivo rientra anche la collaborazione dell’associazioni sindacali costituite dai capitalisti da un lato e dai lavoratori dall’altro, e hanno lo scopo di tutelare tutti gli interessi economici dei relativi componenti. Si può vedere come all’interno dello Stato liberale, ad esempio, tale tutela di interessi assumeva la forma di lotta di classe andando ad incidere negativamente sul sistema economico e politico.

Nello Stato fascista invece, la lotta di classe è stata sostituita dalla collaborazione delle classi in quanto vi è la presenza di associazioni professionali, le quali sono legalmente riconosciute e che riescono ad assicurare uguaglianza giuridica tra lavoratori e datori di lavoro. Vi è dunque una collaborazione finalizzata alla protezione dei rispettivi interessi, i quali sono comunque subordinati alla produzione dell’economia nazionale.

---

<sup>33</sup> Ibidem, pag. 33.

#### *4. Fatti antecedenti alla creazione della Camera dei fasci e delle corporazioni*

A partire già dall'8 giugno del 1923, Benito Mussolini mosse le sue critiche nei confronti di coloro i quali si professavano fedeli e difensori dello Statuto e del Parlamento. Le critiche mosse da Mussolini non erano orientate all'abolizione definitiva del Parlamento stesso, poiché egli affermava di avere l'obiettivo di migliorarlo, rafforzarlo e di "farne una cosa seria"<sup>34</sup>.

Mussolini iniziò a gettare le basi per la costruzione del suo Ministero.

"Il 25 aprile il Gran Consiglio si era trovato di fronte alla necessità di scegliere fra due ipotesi diverse e fra loro alternative"<sup>35</sup>: una appartenente a Michele Bianchi il quale era a favore di un sistema maggioritario con un rilevante premio per la lista di maggioranza e una rappresentanza su base proporzionale per le minoranze; l'altra legata a Farinacci il quale aveva il solo obiettivo di ripristinare il collegio uninominale. Prevalse infine la posizione di Bianchi, il quale godette dell'appoggio di Mussolini. Si instaurarono, da quel momento in poi, le premesse per poter dar vita ad una nuova legge elettorale. Avvenne tutto in maniera rapida. Venne presentato alla Camera, su proposta del sottosegretario Acerbo, un provvedimento legislativo, successivamente sottoposto alla valutazione da parte di una commissione composta da diciotto deputati i quali lo approvarono poco dopo. Si arrivò poi, nello stesso mese di aprile, all'assenso della cosiddetta "Legge Acerbo" con 165 voti favorevoli e 41 contrari.

Tale riforma elettorale maggioritaria aveva lo scopo di trasformare, in maniera incisiva, il sistema e il funzionamento politici italiani, soffermandosi in maggior modo sul tema della rappresentanza degli interessi. Con riferimento a quest'ultima, vi furono una serie di soggetti i quali diedero vita ad una moltitudine di proposte. Tra questi vi erano inizialmente Rinaldo Rigola e Livio Tovini i quali

---

<sup>34</sup> F. Perfetti, *La Camera dei fasci e delle corporazioni*, Bonacci, Roma, 1991, pag. 13.

<sup>35</sup> F. Perfetti, *La Camera dei fasci e delle corporazioni*, Bonacci, Roma, 1991, pag. 14.

progetti si basavano sulla necessità di inserire i cittadini elettori in due liste, una professionale e l'altra politica, in modo da formare una Camera mista. Tale ipotesi fu contestata successivamente da Lanzillo il quale propose la creazione di un'assemblea costituita da organizzazioni economiche e sindacali del paese da cui sarebbero state poi selezionate un determinato numero di persone portatrici dell'interesse nazionale. Panunzio si trovò d'accordo con la proposta effettuata da Lanzillo, anche se sottolineava la necessità di dar maggior rilievo ai parlamenti tecnici e regionali da affiancare al Parlamento centrale per dar vita alla cosiddetta doppia rappresentanza. Poi Donati che aveva proposto l'abolizione assoluta del Senato e la creazione di un Consiglio nazionale elettivo composto da membri selezionati sulla base della qualificazione personale, con l'obiettivo ultimo di creare un Parlamento politico costituito da Camera dei deputati e Consiglio nazionale elettivo.

Si nota come gli interventi, sul tema di una probabile riforma costituzionale che sancisse la fine del parlamentarismo e desse maggior rilevanza alla rappresentanza degli interessi, aumentavano sempre più. Di tutte le discussioni, seppur diverse nei propri contenuti, il punto cruciale era comunque quello dell'antiparlamentarismo. La riforma elettorale Acerbo aveva dato avvio ad un progetto di riedificazione dello Stato.

Vi furono in questi anni una serie di proposte per la ricostruzione di un nuovo Stato. Passarono molti anni prima di arrivare ad una vera e propria soluzione, che avrebbe segnato l'avvento e la creazione della Camera dei fasci e delle corporazioni.

Il 10 e 11 novembre 1927 il Gran Consiglio del fascismo esaminò un progetto di riforma corporativa della rappresentanza, che mirava alla realizzazione di una completa rappresentanza corporativa degli interessi. Tale documento aveva l'obiettivo di annullamento di tutti quei partiti politici avversi al fascismo, dell'esistenza e della creazione di un solo partito e del riconoscimento, a livello

giuridico, delle organizzazioni produttive e anche economiche della nazione, le quali costituivano la base sindacale/corporativa dello Stato. Era dunque necessario che le organizzazioni sindacali fossero fascistizzate e che avessero la funzione di rappresentare la Nazione.

Il documento era stato istituito per non correre il pericolo di ricadere nel vecchio sistema di rappresentanza, una rappresentanza puramente ed esclusivamente politica che avrebbe potuto contribuire a distruggere il nuovo regime.

Dopo la pausa invernale, vennero ripresi i lavori della Camera, il 27 febbraio 1928. Alfredo Rocco presentò il disegno di legge concernente la riforma sulla *rappresentanza politica*. Tale disegno prevedeva la riduzione a 400 del numero dei deputati, la creazione di un collegio unico nazionale, e così via.

L'intenzione del fascismo era quella di voler dar vita ad un regime assolutista, in grado di riparare agli errori dello Stato liberale. L'obiettivo era anche quello di costruire un governo che fosse fondato sulle masse, che fosse vicino ad esse e che mantenesse il contatto con il popolo, cercando il più possibile, di assecondarne i bisogni. Per poter raggiungere tali obiettivi era necessario creare un'assemblea elettiva completamente opposta a quella appartenente alla Camera del regime liberale.

Il disegno di legge attribuiva inoltre rilevanza determinante al Gran Consiglio, che sarebbe divenuto un organo costituzionale dello Stato. Il progetto di legge venne approvato dalla Camera il 16 marzo 1928 con 216 voti favorevoli. L'unico voto contrario fu quello di Giolitti il quale affermava che la legge in discussione sanciva il definitivo distacco del regime fascista dal regime dello Statuto.

L'esistenza dello Statuto albertino non rappresentava affatto un ostacolo per Mussolini: "bisogna intenderci, onorevoli senatori. Siamo sul terreno dell'archeologia o della politica? Che cosa dice l'articolo 27 della dichiarazione des droits de l'homme? "tutte le costituzioni sono rivedibili, perché nessuna

generazione ha il diritto di assoggettare alle sue leggi le generazioni che verranno”.<sup>36</sup>

Il discorso di Mussolini ha gettato una pietra tombale sullo Statuto albertino. Bruno Spampanato scrisse che il fascismo aveva finalmente tirato un sospiro di sollievo, perché “la pesante e funeraria Carta Albertina, che fino a ieri gli aveva oppresso le spalle, era stata lacerata dal capo del governo”.<sup>37</sup>

Con la legge n. 2693 del 9 dicembre 1928 si è provveduto a costituzionalizzare il Gran Consiglio, divenuto vero e proprio organo dello Stato. La logica della costituzionalizzazione del Gran Consiglio la si ritrova all’interno della relazione governativa scritta da Alfredo Rocco, sul disegno di legge presentato al Senato il 6 novembre 1928. In tale relazione il Gran Consiglio veniva presentato come “supremo consulente della Corona, come consulente ordinario del governo in materia politica, come organo che partecipava, in qualche modo, del potere legislativo.”<sup>38</sup>

Tale provvedimento andava a delineare un nuovo assetto costituzionale dello Stato italiano e “definiva la cooptazione del partito fascista nello Stato”.

L’approvazione della legge sulla *rappresentanza politica* e sulla *costituzionalizzazione* del Gran Consiglio, sono stati dei momenti importanti che hanno cambiato la storia del nuovo regime.

In questa stessa occasione il capo del governo fece riferimento anche alle elezioni che si sarebbero compiute in maniera completamente diversa rispetto a quelle “degli altri tempi e degli altri paesi private della cosiddetta campagna elettorale,

---

<sup>36</sup> Per la riforma della Costituzione, in B. Mussolini, *Opera omnia*, cit. XXIII pp. 143-148.

<sup>37</sup>B. Spampanato, *Strada libera alla rivoluzione*, in B. Spampanato, *Un bilancio di partito*, Napoli 1929, pp. 154-158. La critica di Spampanato allo Statuto era totale. Esso aveva rappresentato bensì “la prima conquista della incipiente sovranità dello Stato popolare e un passo più o meno decisivo verso l’organica unità nazionale” ma si era rivelato ben presto “incapace a contenere il prorompente sviluppo italiano e a inquadralo in una utile linea costituzionale”.

<sup>38</sup> A. Rocco, *Ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo*, in A. Rocco, *Scritti e discorsi politici*, III, *La formazione dello Stato fascista*, 1925-1934, cit. pp. 944-954.

che si svolgeva con fracassoso ritmo, fra comizi e osterie, nell'assoluta indifferenza del cittadino evoluto e cosciente”.

Da quelle elezioni avrebbe avuto origine una Camera nuova, “organo attraverso il quale si sarebbe attuata la collaborazione sul terreno legislativo tra i rappresentanti della nazione e il governo.”<sup>39</sup>

### ***5. Istituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni***

Il sette ottobre del 1938 il Gran Consiglio approvò due disegni di legge: il primo riguardava l'istituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni e il secondo era inerente alla riforma del Consiglio Nazionale delle corporazioni. Poco tempo dopo, Mussolini decise di presentare alla presidenza della Camera e a quella del Senato (29 novembre e 14 dicembre del 1938), un disegno di legge che istituiva la Camera dei fasci e delle corporazioni, sottolineando come questa avrebbe svolto una funzione di rappresentanza fondamentale del regime e come avrebbe portato all'effettuazione della riforma costituzionale iniziata all'epoca della marcia su Roma, che aveva riformato la Camera dei deputati.

Subito dopo l'approvazione da parte della Camera vi fu quella della commissione del Senato, che approvò anch'essa il disegno di legge. Secondo Santi Romano questa legge avrebbe costituito una profonda rivoluzione con notevoli cambiamenti immediati nell'ordinamento italiano.

In tale contesto nacque una rappresentanza politica vera e propria in quanto, secondo l'ideologia dominante, la Camera era composta da coloro i quali non erano assolutamente portatori di interessi particolari e che rappresentavano l'intera nazione nel suo complesso.

“Il disegno di legge venne approvato nella riunione del 19 dicembre 1938 e, divenuto legge il 19 gennaio 1939”.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> F. Perfetti, *La Camera dei fasci e delle corporazioni*, Bonacci, Roma, 1991, pag. 115.



Con l'approvazione della legge fondativa della Camera dei fasci e delle corporazioni, il regime fascista abbandonò, in maniera permanente, il sistema liberal-democratico. Panunzio scrisse a tal proposito: “la fine completa del monopolio legislativo dal Parlamento, che fu il massimo portato della rivoluzione dell’89 operava un vero e proprio spostamento copernicano del potere dal Parlamento del vecchio Stato demoliberale al governo”.<sup>41</sup>

Sempre citando l'autore Panunzio: “la nuova Camera è legislativa se ed in quanto prima è appunto rappresentativa. Vero che finora, nel nostro regime, la Camera dei deputati non aveva più veste, più forza e più funzione rappresentativa, in quanto, invece, i veri organi rappresentativi della vita nazionale sono stati e sono, oltre il partito, in prima linea i sindacati, ed oggi anche le corporazioni. Ma appunto inserendo in pieno e collocando nella Camera i fasci e le corporazioni, cessa di essere, come è stata indubbiamente finora, vuota di forza rappresentativa ed assume una forza ed una potenza rappresentativa di altissimo grado.”<sup>42</sup>

Con la nuova Camera dei fasci e delle corporazioni si viene a creare una nuova *rappresentanza politica*. Essa è intesa come uno “strumento politico per annullare l'antitesi tra i sudditi e sovrano, tra popolo e Stato, tra governanti e governati [...] strumento tecnico di organizzazione dello Stato per la sua fondamentale funzione di produrre norme giuridiche”<sup>43</sup>.

L'approvazione della nuova Camera segnava una vera e propria svolta in quanto mutava, radicalmente, la natura rappresentativa della vecchia Camera dei deputati. Essa inoltre costituiva una premessa per ulteriori e importanti trasformazioni.

---

<sup>40</sup> F. Perfetti, *La Camera dei fasci e delle corporazioni*, Bonacci, Roma, 1991, pag. 201.

<sup>41</sup> S. Panunzio, *La Camera dei fasci e delle corporazioni*, Roma, 1939, pag. 15.

<sup>42</sup> S. Panunzio, *La Camera dei fasci e delle corporazioni*, Roma, 1939, pp. 44-46.

<sup>43</sup> F. Perfetti, *La Camera dei fasci e delle corporazioni*, Bonacci, Roma, 1991, pag. 206.

La Camera dei fasci e delle corporazioni “avrebbe realizzato la vera democrazia”<sup>44</sup>, una democrazia di tipo sostanziale, ma con caratteristiche accentrate ed autoritarie.

La Camera dei deputati venne definitivamente sciolta con il decreto del Re, su proposta di Mussolini, il 2 marzo 1939. Senato e Camera dei fasci e delle corporazioni furono convocati nello stesso mese per l'inaugurazione della XXX legislatura della Camera dei fasci e delle corporazioni: in tale occasione giurarono 682 consiglieri nazionali. Il presidente della Camera fu Costanzo Ciano<sup>45</sup> con vice presidenti Buttafuochi, Paolucci e De Francisci. Ed ecco che vi è l'avvio di un vero e proprio istituto che durò fino al 1943.

La Camera dei fasci e delle corporazioni venne sciolta dopo la caduta del fascismo, con il regio decreto legge 2 agosto 1943, n. 705. “La Camera dei fasci e delle corporazioni non realizzò idee e propositi degli ambienti più estremi del fascismo, né tanto meno riuscì a concretizzare quella *rappresentanza istituzionale*”.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> E. Sailis, *La Camera dei fasci e delle corporazioni*, Milano, pag.64

<sup>45</sup>La scomparsa di Ciano, il 27 giugno 1939, diede vita al problema della successione alla presidenza della Camera dei fasci e delle corporazioni. Si dovette trovare un successore. E la scelta ricadde su Dino Grandi. Grandi segnò la fine del regime fascista, in quanto autore dell'Ordine del Giorno presentato alla riunione del Gran consiglio del fascismo del 24-25 luglio 1943 al termine della quale Benito Mussolini fu messo in minoranza. L'atto provocò la caduta del regime fascista. Grandi affermò: “Non ho mai ingannato Mussolini; non ho mai congiurato contro di lui. Quarantotto ore prima dell'inizio di quella che è passata già nella storia come la notte del Gran consiglio, mi recai espressamente da lui a Palazzo Venezia per anticipargli quello che contro di lui, e contro la dittatura, avrei detto in Gran consiglio e gli scopi che intendevo raggiungere con la presentazione del mio ordine del giorno che egli già conosceva. Gli sono stato fedele, ma disubbidiente, sempre”.

<sup>46</sup> F. Perfetti, *La Camera dei fasci e delle corporazioni*, Bonacci, Roma, 1991, pag. 233.

“La Camera dei fasci e delle corporazioni non ebbe vita molto lunga, un quadriennio o poco più: istituita all’inizio del 1939, venne inaugurata il 23 marzo dello stesso anno e fu soppressa, in seguito al crollo del regime, il 2 agosto 1943. La sua creazione rappresentò il culmine, il punto di arrivo del processo con il quale il fascismo, dopo essersi impadronito del potere, tentò di costruire un regime nuovo, affatto diverso dal precedente nella ispirazione ideale, nelle modalità di funzionamento, nei fini da perseguire. Il fondamento teorico stesso della Camera dei fasci e delle corporazioni era ben diverso da quello che aveva sostenuto l’antica Camera dei deputati, basandosi essa sul principio non già della rappresentanza politica, ma come si sosteneva, della rappresentanza istituzionale o funzionale delle forze reali e produttive operanti nel paese”.<sup>47</sup>

Secondo il celebre autore Santi Romano la crisi dello Stato liberal egemone borghese si risolve con la Camera dei fasci e delle corporazioni, in quanto la classe borghese si è dimostrata incapace di poter dare una risposta agli interessi collettivi. “Lo Stato corporativo è lo stato nel quale l’individuo, rinunciando al proprio particolare interesse e dirigendo la propria azione secondo l’interesse pubblico, realizza nell’atto del proprio volere il volere dello Stato, col quale viene a identificarsi”<sup>48</sup>.

“Questa rappresentanza è politica nel senso più pieno della parola, giacché della Nuova Camera faranno parte non esponenti di particolari interessi e di particolari forze economiche, ma soltanto elementi che, nel loro insieme costituiscono una sintesi dell’intera vita nazionale.”<sup>49</sup>

La nuova Camera ha dato vita ad un nuovo sistema di rappresentanza e di tutela degli interessi individuali e collegiali garantendo in tal modo un vero e proprio equilibrio nazionale.

---

<sup>47</sup> F. Perfetti, *La Camera dei fasci e delle corporazioni*, premessa, Bonacci, Roma, 1991.

<sup>48</sup> G. Chiarelli, *Lo Stato corporativo*, Milano, 1936, pag 21.

<sup>49</sup> Santi Romano, *Relazione*, cit., 416.

Si nota dunque come con lo Stato corporativo si delinea un equilibrio economico nazionale, “un equilibrio che rappresenta i vari interessi, economici ed extraeconomici della Nazione”<sup>50</sup>.

La nuova Camera dei fasci e delle corporazioni era composta dalle Commissioni legislative, organi permanenti, i quali avevano il compito di raggruppare i consiglieri nazionali, possessori di poteri legiferanti, in base alle loro competenze tecniche. Si vede come la funzione legislativa era nelle mani dell’esecutivo e il Parlamento avesse il “ruolo di organo consultivo di natura tecnica del governo”<sup>51</sup>.

Con l’istituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni si diede vita ad una vera e propria riforma costituzionale che aveva “l’obiettivo di raggiungere una soluzione di continuità rispetto al passato”<sup>52</sup>. Da qui si formularono una serie di proposte di riforme le quali avrebbero portato ad un vero e proprio superamento del modello parlamentare grazie ad un sistema di organizzazione politico-istituzionale con base sindacalista e basato sulla rappresentanza degli interessi. Queste prime considerazioni portarono alla nascita e allo sviluppo del movimento fascista dapprima, fino ad arrivare all’istituzione vera e propria del Regime.

La riforma elettorale maggioritaria Acerbo e le prime leggi costituzionali emanate tra la fine del 1925 e l’inizio del 1926, segnarono il definitivo passaggio dallo Stato liberale a quello fascista. Da questo momento in poi ecco che inizia ad avviarsi il processo di costruzione dello Stato corporativo.

## ***6. Rappresentanza e organizzazione della società nello Stato Corporativo***

In questo paragrafo focalizzerò la mia attenzione sulla dimensione giuridica dei fenomeni associativi e all’importanza che questi ultimi hanno assunto, nel tempo, all’interno dell’ordinamento corporativo.

---

<sup>50</sup> G. Chiarelli, *Lo Stato corporativo*, Milano, 1936, pag. 27.

<sup>51</sup> F. Perfetti, *La Camera dei fasci e delle corporazioni*, Bonacci, Roma, 1991, pag. 8.

<sup>52</sup> *Ibidem*, pag. 9.

Il nuovo Stato corporativo, in contrapposizione a quello dello Stato liberal borghese, “si propone di raggiungere la pace e la coesione sociale andando a valorizzare il carattere organizzativo e creativo de fenomeno associativo.”<sup>53</sup>

All’interno di tale sistema lo Stato è solo una delle organizzazioni sociali in quanto sono le organizzazioni sociali stesse che consentono il perseguimento dei fini umani attraverso “l’unione delle forze e la distribuzione delle competenze, l’eliminazione della lotta tra i singoli e la difesa comune contro le forze esterne.”<sup>54</sup>

Rispetto alla risposta liberale al problema del rapporto tra la società e lo Stato, quello fascista riesce a dar vita ad una vera e propria unità della società all’interno dello Stato. In che modo? Attraverso l’accoglienza delle minori associazioni nella sua stessa organizzazione.

“Ecco che lo Stato fascista prende posizione rispetto a una quantità di fini sociali, cui lo Stato liberale era voluto rimanere estraneo: l’incremento demografico, l’educazione fisica, morale e religiosa e riconosce come enti pubblici tutte quelle associazioni che tali fini si propongono, investendole dei necessari poteri pubblici e sottoponendoli alla propria azione direttiva.”<sup>55</sup>

All’interno del nuovo assetto statale diventano enti pubblici il Partito nazionale fascista, le associazioni giovanili, quelle professionali e culturali, enti attraverso i quali si raggiungono determinati fini materiali o spirituali. Tra tutte queste organizzazioni assume rilievo maggiore la figura del sindacato definito da Chiarelli come “un nuovo organismo sociale, ignorato anch’esso, alle origini,

---

<sup>53</sup>G. Colavitti, *Rappresentanza e interessi organizzati. Contributi allo studio dei rapporti tra rappresentanza politica e rappresentanza di interessi*, Milano, 2005, cit. pag 79.

<sup>54</sup> Ibidem, pag. 84.

<sup>55</sup> Ibidem, pag. 85.

dall'ordinamento giuridico statale, che tende a supplire, con la propria azione normativa, la deficiente tutela degli interessi collettivi della classe.”<sup>56</sup>

Il fine ultimo dello Stato è quello di garantire benessere ai singoli e di assicurargli protezione in modo da poter conseguire lo sviluppo della potenza nazionale. Tutti questi organi vengono considerati come interni allo Stato e più precisamente possono essere definiti come “organi della politica economica dello Stato.”

Il compito delle associazioni sindacali riconosciute all'interno del sistema corporativo, è quello di perseguire gli interessi dei lavoratori del settore, mentre il compito dello Stato rimane quello di conciliare le aspettative delle varie classi in modo da creare un clima di collaborazione tra le stesse. L'obiettivo ultimo è, come già espresso, aumentare la potenza produttiva nazionale. La forma di Stato corporativa riesce dunque a risolvere il problema del conflitto tra le classi e gli interessi sociali ponendo come unico fine quello nazionale di potenza. È quella che viene denominata “solidarietà nazionale”: “la solidarietà nazionale in cui si concreta il principio corporativo consiste nella coordinazione degli interessi dei singoli, individui e gruppi, tra loro, e nella loro subordinazione allo Stato”.<sup>57</sup>

Facendo riferimento in particolar modo alle associazioni sindacali riconosciute, occorre specificare come esse rappresentino la piena manifestazione dell'ordinamento pubblico del sistema dello Stato corporativo. Tali associazioni sono dei veri e propri soggetti attivi, investiti di autonomia nell'ordinamento corporativo. Sono caratterizzate dalla presenza, all'interno di esse, di più persone che sono tra loro collegate da un vincolo associativo che è basato sullo scopo di tutelare i propri interessi professionali. Secondo la Dichiarazione II della Carta del Lavoro “l'organizzazione sindacale o professionale è libera”. Ciò significa che tutti possono costituire un'associazione per la tutela dei propri interessi professionali, o tutti possono prendere parte a tali associazioni già costituite. È da

---

<sup>56</sup> G. Chiarelli, *Lo Stato corporativo*, Milano, 1936, cit., 11.

<sup>57</sup> S. Panunzio, *I principi generali del diritto fascista*, Arti grafiche Pacini Mariotti, Pisa, 1940, pag. 28.

specificare che solo l'associazione sindacale legalmente riconosciuta ha il diritto di rappresentare legalmente la categoria di lavoratori e di datori di lavoro per cui è stata costituita.

L'assorbimento nell'ottica statale è così forte che gli individui non agiscono solamente per soddisfare i propri interessi, ma anche per raggiungere i fini dello Stato. “Nello Stato fascista le famiglie, gli individui, le associazioni, le istituzioni agiscono congiuntamente nell'interesse proprio ed in quello dello Stato, per attuare fini propri e quelli dello Stato”.<sup>58</sup>

Ed ecco che il singolo comincia ad assumere importanza, comincia a sentirsi rappresentato e tutelato all'interno del nuovo Stato, uno Stato che considera gli interessi degli individui, cercando di conciliarli in modo da ottenere una pacificazione tra le classi. L'opposto si può invece affermare per quanto concerne l'architettura dello Stato liberale, in cui non vengono minimamente presi in considerazione gli interessi della collettività, ma solo quelli della classe egemone liberal borghese.

“Lo Stato corporativo è nato da quella che fu detta la crisi dello Stato moderno. Ora questa crisi aveva colpito lo stato sorto dalla Rivoluzione francese appunto nell'ordine sociale, nell'ordine economico, nell'ordine politico.”<sup>59</sup>

La crisi del sistema dello Stato liberale si è rivelata il giorno in cui andando il Terzo stato al potere si era trovato di fronte a sé l'istanza del proletariato, lo stesso che aveva contribuito alla vittoria della classe egemone liberal borghese. Il fondamento primario della potenza borghese si basava sul sorgere dell'organizzazione industriale e sullo sviluppo dei traffici e dei vasti mercati. Questi fattori hanno prodotto il distacco del capitale dal lavoro. Gli operai continuavano a voler rivendicare i propri interessi e i propri diritti, i quali sono

---

<sup>58</sup> S. Panunzio, *I principi generali*, cit. 28, 29.

<sup>59</sup> G. Chiarelli, *Lo Stato corporativo*, Milano, 1936, pag. 245.

imprescrittibili della persona umana proclamati dalle Dichiarazioni. Per far valere tali diritti nasce il fenomeno dell'associazione. Questi dissidi hanno portato alla crisi del sistema sociale sorto all'interno dello Stato liberale. Si è aperta la fase denominata "questione sociale" una questione che era definita dallo Stato francese *une questione qui n'existe pas* ma che invece non era da sottovalutare.

Bisogna sottolineare però che la questione sociale non ha da sola determinato la crisi del sistema liberale, in quanto hanno contribuito anche la crisi del sistema economico e politico, che hanno condotto alla crisi integrale dello Stato stesso.

Vi era l'esigenza di creare nuove istituzioni, che fossero in grado di rappresentare gli interessi dei più deboli. E lo Stato corporativo nasce proprio da questa esigenza della nuova vita moderna. Con lo Stato fascista viene creata un'organizzazione delle categorie professionali e vengono inoltre disciplinati i rapporti di lavoro. Ovviamente questo sarebbe comunque stato insufficiente per superare la crisi dello Stato moderno se non fosse derivata anche una disciplina dell'intera vita economica. Il fatto che tale disciplina scaturisse dall'incrocio degli interessi collettivi organizzati e dall'incontro ulteriore della volontà rappresentanti tali interessi ha contraddistinto lo Stato corporativo da tutte le altre forme di organizzazione statale.

L'organizzazione corporativa della vita economica costituisce nuove forme concrete di rappresentanza degli interessi del popolo e della Nazione.

“Da questo punto di vista il corporativismo, con la sua solida struttura giuridica, con la sua aspirazione a un equilibrio non meccanico delle forze sociali, col suo ripudio di astratte ideologie e di miracolose soluzioni, si presenta come soluzione tipicamente latina, tipicamente romana, dei problemi sociali del mondo moderno.”<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Ibidem, pag. 251



## 7. Conclusioni

L'obiettivo del presente lavoro è stato quello di evidenziare come lo Stato corporativo abbia svolto la funzione di risposta alla crisi dello Stato liberal-borghese.

Ponendo attenzione sullo Stato liberale si può notare come esso abbia contribuito ad impedire uno sviluppo impetuoso della politica degli interessi e abbia inoltre ostruito la trasformazione delle associazioni, allora operanti, in organizzazioni complesse. La decisione, presa dallo Stato liberale, di non razionalizzare il conflitto sociale non ha corrisposto ad una scelta di neutralità, bensì al favoreggiamento di quei gruppi maggiormente dotati di determinate risorse patrimoniali e di specifiche capacità imprenditoriali.

In tal modo lo Stato monoclasse ha preferito sacrificare, nel breve periodo, gli interessi di quei gruppi più vasti. Tutto questo non ha però impedito che gli interessi particolari abbiano comunque effettuato delle forme di pressione sulle scelte dei governanti. Gli individui si sono mostrati inevitabilmente titolari di una pluralità di interessi, legati a molteplici variabili. Con lo Stato liberale si può notare una certa arretratezza nella gestione delle proprie risorse e della società nel suo insieme, in quanto impegnato a salvaguardare gli interessi economici di una classe egoista.

La riduzione del pluralismo e la garanzia della libertà individuale sono le prerogative fondanti l'affermazione dell'individualismo liberal-borghese.

Il borghese cittadino è l'unico protagonista nella stagione del costituzionalismo rivoluzionario francese che “dopo aver spazzato via qualsiasi riferimento al mondo pluralistico e differenziato dell'antico regime configura una comunità sovrana di eguali, a presidio della quale pone la Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789”.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> M. Fioravanti, *Il principio di eguaglianza*, cit. 609 ss., 614

La conquista del potere da parte del terzo stato costituisce l'evento rivoluzionario che trasforma i caratteri della sovranità e della rappresentanza. Ciò che è qui rilevante sottolineare è che l'egemonia borghese viene prima della nuova concezione di rappresentanza.

Il cittadino all'interno dello Stato liberale doveva tollerare "i limiti legali che la società gli prescriverà in nome di quell'interesse comune al quale il suo interesse particolare è così utilmente unito". Ed è proprio in tale contesto che si può notare come vi è uno sganciamento della rappresentanza dalla pluralità e dagli interessi presenti all'interno del corpo sociale

Il regime fascista ha invece rappresentato una incisiva svolta all'interno del sistema. Lo Stato corporativo rappresenta il superamento della crisi dello Stato liberale. Lo Stato fascista tende a realizzare l'unità della società all'interno dello Stato, tramite l'assunzione di quelle minori associazioni all'interno della sua organizzazione.

Lo Stato corporativo differisce da quello liberale per il semplice motivo che esso dà rilevanza ai cosiddetti fini, interessi, sociali ed economici, ai quali lo Stato monoclasse era voluto rimanere estraneo. All'interno dello Stato corporativo la società non viene vista come una somma di individui, ma come un organismo che ha vita e fini propri. La società, come già precedentemente detto, è identificata nello Stato.

Con l'avvento dello Stato corporativo qualcosa all'interno del sistema inizia a mutare. Vengono non solo presi in considerazione gli interessi degli individui stessi, ma si stabilisce anche un preciso fine da perseguire, ovvero quello di cercare di massimizzare la produzione nazionale e di portarla alla sua massima elevazione. Ed è per questo che si sostituisce la figura del cittadino con quella del

produttore: per la prima volta il cittadino è parte del sistema organizzativo ed economico dello Stato: esso agisce per lo Stato e con esso.

Tale aspetto mette in evidenza la volontà, da parte dello Stato fascista, di comprendere quali fossero le esigenze da prendere in considerazione per poter ricevere consenso e per poter al meglio usufruire dell'aiuto di tutti.

Nello Stato fascista la Dichiarazione sesta della Carta del lavoro segna marcatamente la storia: con essa si riesce a far sì che l'impresa resti privata ma che l'imprenditore sia al servizio dello Stato: egli ha l'unico fine di aumentare la ricchezza nazionale, senza mai fermarsi.

Quando si parla di volontà corporativa ci si riferisce sia ai rapporti economici che a quelli di lavoro. Il regolamento collettivo dei rapporti economici e di lavoro costituiscono dunque l'oggetto dell'attività corporativa. Bisogna effettuare una specificazione: per rapporti di lavoro di intendono i rapporti interni tra i lavoratori e i datori di lavoro della stessa categoria di produzione; per rapporti economici si intendono invece i rapporti esterni tra le imprese di diverse categorie.

Il contenuto dell'attività corporativa costituisce in tal modo la disciplina integrale, organica e unitaria delle forze produttive. Questa disciplina pone in essere una forma di organizzazione collettiva della vita economica all'interno della quale l'iniziativa individuale ha sempre una notevole importanza. L'obiettivo dello Stato fascista è quello di regolare l'economia attraverso la realizzazione di rapporti collettivi.

Si può notare come il ruolo dello Stato in suddetto contesto è quello di perseguire scopi di benessere e di potenza nazionale e può essere considerato come un'organizzazione giuridica di rapporti sociali, ovvero come soggetto interprete dell'interesse generale con l'obiettivo di coordinare i vari interessi collettivi ed economici della Nazione. Si nota come lo Stato corporativo si distingue dalle altre forme storiche di Stato perché il suo ordinamento giuridico si è ampliato verso l'attività sociale alla quale esso ha conferito determinate caratteristiche giuridiche.

## **BIBLIOGRAFIA**

G. Colavitti, *Rappresentanza e interessi organizzati. Contributi allo studio dei rapporti tra rappresentanza politica e rappresentanza di interessi*, Milano, 2005

Romano S., *Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggio di diritto costituzionale*, 1969.

Romano S., *Lo Stato moderno e la sua crisi*, prolusione all'anno accademico 1909-1910, Università di Pisa, pubblicata in "Rivista di diritto pubblico", 1910.

Gambino S., *Dai diritti naturali ai diritti sociali. Un approccio storico-costituzionale nella prospettiva comparatistica*.

Schmitter P., *Organizzazione degli interessi e rendimento politico*, in G. Pasquino (a cura di), *Le società complesse*, Bologna, Il Mulino, 1983.

Chiarelli G., *Lo Stato corporativo*, Milano, 1936.

Perfetti F., *La Camera dei fasci e delle corporazioni*, Bonacci, Roma, 1991.

Rocco A., *Ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo*, in A. Rocco, *scritti e discorsi politici III, La formazione dello Stato fascista (1925-1934)*, cit., pp. 944-954.

Spampanato B., *Strada libera alla rivoluzione*, in B. Spampanato, *Un bilancio di partito*, Napoli, 1929, pp. 154-158.

Mussolini B., *Per la riforma della Costituzione*, *Opera omnia*, cit., XXIII, pp. 143-148.

Panunzio S., *La Camera dei fasci e delle corporazioni*, 1939.

Panunzio S., *I principi generali del diritto fascista*, Arti grafiche Pacini Mariotti, Pisa, 1940.

Sailis E., *La Camera dei fasci e delle corporazioni*, Milano, 1939.

Zanobini G., *Corso di diritto corporativo*, Milano, 1937.

Biagi B., *Lo Stato corporativo*, Roma, 1934.

Fioravanti M., *Il principio di eguaglianza*, cit. 609 ss., 614.

## ABSTRACT

### ECONOMIC INTERESTS AND REPRESENTATION BETWEEN LIBERAL STATE AND CORPORATE ONE

The target of the present work is to analyse the differences and characteristics that unite, and have united, the Liberal and the Corporate States in France and in Italy. In particular, the main theme of the study is the treatment of economic interests in the two forms of State. The present analytical study highlights the characteristics belonging to the liberal state, from its very beginning up to the central role assumed by the hegemonic liberal bourgeois class in society. The seizure of power by this class has contributed to definitively change the history of the Liberal State in continental Europe.

The taking of power by the above-mentioned class took place in a particular historical context, coinciding with the French Revolution of the end of the 18<sup>th</sup> century, which had marked the abolition of the absolutist state. The society of the end of that century was profoundly split into various social classes with, in particular, aristocracy becoming unable to be efficient in the productive sector. That inefficiency and the lack of legitimacy on the part of the sovereign leader have contributed to the deterioration of that system and has represented an advantage for the *third state* which has become more powerful.

The revolutionary event, which proves to be the decisive step in the experience of the liberal bourgeoisie, is represented by the auto-proclamation of that third state as speaker of the general interest. It is important to underline the fundamental role played by the representation of economic interests in this context. Within the new liberal state, characterized by the newly emerged hegemony, in fact, only the economic interests were those protected by the leading class, exactly because they were the sole class affected and benefiting from those interests; despite the longevity of that system, which lasted for various decades, it was exactly this lack

of protection of the other interests which then slowly led to the failure of the liberal state. The liberal state has showed a certain level of backwardness in the management of resources and in the administration of society in its entirety, in that, that form of state seemed a way more interested in safeguarding the economic interest of a selfish class.

That precise failure and the necessity to protect the general interest more than the particular one, has prepared the ground for the Industrial revolution which came with the emergence of new social entities, such as trade unions and pluralist groups whose need of representation coincided with the engine of the following historical period.

The Liberal-bourgeois individualism, instead, has experienced the reduction of pluralism and the limitation of individual freedom, which it has established as main prerogatives. The bourgeois citizen is the sole protagonist in the period of the French revolutionary constitutionalism which “after having eliminated any reference to a pluralistic world, and having differentiated itself from the *ancien regime*, has set up a sovereign community made up of equal citizens protected by the *Déclaration des droits de l’homme et du citoyen* of 1789”<sup>62</sup>.

The seizure of power by the third state represents the revolutionary event that has transformed the main features of sovereignty and representation. It is here necessary to underline that the bourgeois hegemony has emerged *before* the new conception of representation.

Within the liberal state, the citizen should tolerate “the legal limits that the society establishes in favour of the collective interest, to which the particular interest is united for the sake of utility”. It is exactly in this context that evidences arise of a neat division between the representation and the plurality, and further between representation and the inherent interests of the social body.

---

<sup>62</sup> M. Fioravanti, *Il principio di eguaglianza*, cit. 609 ss., 614

The corporate state in fact, here assumes a fundamental importance, in that it represents the response to this crisis of the liberal State. Focusing the attention on the Liberal State, it can be noticed how the latter has contributed to prevent an impetuous development of the politics of the affairs and has hindered besides the transformation of the associations in complex organizations. The decision not to rationalize the social conflict, has highly favoured the groups endowed with certain resources and specific entrepreneurial abilities. In this way the dualist state has preferred to sacrifice, in the short-run, the affairs of the vast groups.

However, all this did not prevent the development of particular interests of those individuals that have shown to be holders of a plurality of interests. It should be underline that inside such system the individual's representation by the State is superfluous since the only hegemonic liberal bourgeoisie results safeguarded.

As it regards the corporate State, it can be firmly stated that it notably differs from the liberal one. Previously, it had been claimed that the corporate State represented the answer and the overcoming of the crisis of the liberal State. Why? Because the fascist State had succeeded in creating a unity of society inside the State through the involvement of the smaller associations inside its organization. In practical terms, the main element which has favoured the achievement of that objective has been the creation of the *corporation* which represented the decisional organ which aimed at physically uniting the employees with the employers, subordinating their interests to the national corporate one. The fascist state, in this sense, was successful in eliminating for a period of time the struggle among the classes, which had been emblematic of the liberal state.

The corporate State differs from the liberal one, above all because of the importance the former gives to the so-called social and economic ends or interests, to which the liberal State has decided to remain extraneous. Within the corporate state, society does not emerge as a plurality of individuals, but it is



conceived as a singular organism, having its own life and ends. As already stated, society is identified within and with the state.

With the emergence of the corporate state, something started to transform within the system. Not only the interests of the individual started to be considered, but a precise goal to be reached is established. The above-mentioned goal coincided with the attempt to maximize national production and to bring it as its highest productive level. For this reason, the idea of citizen is substituted with the one of producer: for the first time, the citizen is part of the State organizational and economic system. This aspect highlights the will, on the part of the fascist State, to understand what were the needs to be taken into consideration in order to receive consent and to be able to take advantage of everyone's help. That is the big difference with the liberal state, within which the citizens' interests do not have any relevance and no representation is provided.

In the Fascist state, the VI Declaration of the *carta del lavoro* has marked history: it managed to create a system in which private companies continued to be of private ownership but whose owners and entrepreneurs were totally dependent on the state. It aimed at solely maximizing national richness, without any stop.

With *corporate will*, we refer either to economic relations or working ones.

The object of the corporate activity is represented by the collective ruling of both the economic and working relations. However, it is necessary to specify an aspect at this point: for working relations it is meant the vertical relationships between employees and employers in the same productive category; for economic relations, it is meant the horizontal relations among enterprises belonging to different productive categories.

In this way, the content of the corporate activity constitutes the “the integral, organic and unitary discipline of the productive forces”. This discipline establishes a form of collective organization of the economic life within which the

individual initiative always assumes noteworthy relevance. The goal of the fascist state is that of regulating economy through the establishment of collective relations.

It may be noted how, in this context, the role of the state is that of pursuing goals having benefits on national scale, and it could be considered as a “juridical organization of social relationships”, which means being subject of the general interest, having the aim of coordinating the various collective and economic interests of the Nation. It appears clearly how the corporate state detaches from the other historical forms of state; mainly because its legislation has expanded towards the social activity to which it has conferred some juridical characteristics.

*Desidero ringraziare il mio Relatore Giuseppe Colavitti, in quanto è stato un importante punto di riferimento per lo svolgimento di questo lavoro.*

*Un grazie, dal profondo del mio cuore, lo rivolgo ai miei genitori Claudio e Cristina, i quali mi hanno permesso di raggiungere questo primo traguardo importante della mia vita. A loro devo quel che sono.*

*Ringrazio i miei nonni, che volano al mio fianco.*